

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 1486}

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**DI STASI, PAOLONI, NARDONE, TATTARINI, ALBERTINI,
DI FONZO, OLIVERIO, DI CAPUA, ROTUNDO, BONITO,
MONTECCHI, BOVA, BRUNALE**

Riordinamento del Corpo forestale dello Stato

Presentata il 20 ottobre 1994

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977, trasferendo alle regioni a statuto ordinario numerose competenze in materia di agricoltura e foreste, aveva reso ineludibile il riordino del Corpo forestale dello Stato.

Successivamente sono stati affidati al Corpo forestale dello Stato molti compiti aggiuntivi che riguardano la tutela e la salvaguardia del patrimonio ambientale. È diventato, così, necessario istituire un rapporto meno occasionale tra il Ministero dell'ambiente e il Corpo forestale dello Stato.

La legge n. 491 del 1993, che ha istituito il Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, ha precisato le competenze statali e regionali in materia forestale ed ha espressamente previsto un intervento legislativo per dare nuove norme

al Corpo forestale dello Stato, che continua ad essere disciplinato dal decreto legislativo n. 804 del 1948.

Con la presente proposta di legge si ritiene, pertanto, di dare una risposta adeguata a tre esigenze fondamentali:

1) procedere al riordino mantenendo l'unitarietà del Corpo forestale dello Stato e l'attuale allocazione dello stesso presso il Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali;

2) attribuire alle regioni un ruolo concreto e incisivo nella determinazione dell'indirizzo, dell'organizzazione e dell'attività del Corpo forestale dello Stato;

3) dare al Ministero dell'ambiente gli strumenti per partecipare alle scelte che riguardano la formazione del personale e gli obiettivi del Corpo forestale dello Stato.

Si tratta, dunque, di una proposta di legge che contiene una serie di innovazioni richiamate in parte nelle note che seguono.

Il Corpo forestale dello Stato viene definito quale *corpo tecnico di polizia ambientale* che opera per la salvaguardia e la tutela del *patrimonio naturalistico del Paese* (articolo 1). Il Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali ha competenza in materia di reclutamento, inquadramento, impiego e amministrazione del personale. Gli indirizzi e gli obiettivi dell'attività del Corpo forestale dello Stato vengono determinati dal Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, d'intesa con il Ministero dell'ambiente e con il Comitato permanente di cui all'articolo 2, comma 6, della legge n. 491 del 1993, (articolo 2).

Le funzioni esercitate dal Corpo forestale dello Stato alla dipendenza del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, sono ridotte all'essenziale ed elencate all'articolo 3.

Per le materie di competenza regionale il Corpo forestale dello Stato viene impiegato direttamente dalle regioni che, peraltro, determinano gli indirizzi e l'articolazione delle funzioni del Corpo stesso (articolo 4). Vengono trasferiti alle regioni competenti per territorio i beni della soppressa Azienda di Stato per le foreste demaniali nonché le gestioni degli Istituti di ricerca del Corpo forestale dello Stato in materia forestale (articolo 7).

Le scuole allievi sottufficiali, e guardie forestali di Vallombrosa, Cittaducale e Sabaudia, diventano competenti anche per la formazione degli allievi ufficiali.

Viene introdotto il reclutamento di guardie forestali ausiliarie tra gli iscritti nelle liste di leva. La proposta di legge che viene sottoposta all'attenzione del Parlamento è in linea con le esigenze di decentramento così largamente avvertite nel Paese e pone le condizioni per una più incisiva efficacia dell'azione del Corpo forestale dello Stato; per queste ragioni se ne raccomanda la rapida approvazione.

PROPOSTA DI LEGGE

CAPO I

NATURA, COMPITI, STRUTTURA E PERSONALE DEL CORPO FORESTALE DELLO STATO

ART. 1.

1. Il Corpo forestale dello Stato, quale corpo tecnico con funzioni di polizia ambientale, opera, nel rispetto delle leggi vigenti dello Stato e delle regioni, nonché della normativa comunitaria e delle convenzioni internazionali, per la salvaguardia e la tutela del patrimonio naturalistico e ambientale del Paese, prevenendo e reprimendo i danni contro di esso; concorre nei servizi di protezione civile, pubblico soccorso e polizia giudiziaria previsti dalle norme vigenti.

2. Il Corpo forestale dello Stato svolge i compiti assegnatigli mediante le sue strutture periferiche.

3. Sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle provincie autonome, come definite ai sensi della legislazione vigente.

ART. 2.

1. Il Corpo forestale dello Stato dipende dal Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, che è competente per quanto riguarda il reclutamento, l'inquadramento, l'impiego e l'amministrazione.

2. Il Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, d'intesa con il Comitato permanente delle politiche agroalimentari e forestali, di cui all'articolo 2, comma 6, della legge 4 dicembre 1993, n. 491, e con il Ministro dell'ambiente, determina gli indirizzi e gli obiettivi del-

l'attività del *Corpo forestale dello Stato*, che è esercitata sotto la responsabilità dell'Ispettorato del Corpo, il quale dipende direttamente dal Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali. Quest'ultimo trasmette al Parlamento, entro il 15 ottobre di ogni anno, una relazione, concordata con il Comitato permanente delle politiche agroalimentari e forestali e d'intesa con il *Ministro dell'ambiente*, nella quale si illustrano le attività svolte dal Corpo e i programmi futuri, compresi quelli delle scuole di formazione, addestramento e specializzazione.

ART. 3.

1. Il *Corpo forestale dello Stato* esercita, alle dipendenze del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, in materia forestale ed ambientale, le funzioni di competenza statale stabilite dalle leggi vigenti, con particolare riferimento a:

a) vigilanza, prevenzione e repressione delle violazioni compiute in danno all'ambiente;

b) accertamento e controllo sull'applicazione della normativa comunitaria, anche per quanto riguarda il regime di aiuti ai produttori, e delle convenzioni internazionali;

c) ricerca e applicazione sperimentale forestale di interesse nazionale e controllo del materiale forestale di propagazione.

2. Il *Corpo forestale dello Stato* concorre:

a) alla prevenzione e repressione delle sofisticazioni alimentari, ai servizi di ordine pubblico, pubblico soccorso, soccorso veterinario ed esercita le funzioni di polizia giudiziaria ai sensi dell'articolo 57 del codice di procedura penale;

b) alla realizzazione del sistema informativo unico e della rete integrata di rilevamento e sorveglianza di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183.

ART. 4.

1. Il Corpo forestale dello Stato, nel rispetto del suo carattere unitario, è impiegato dalle regioni per l'esercizio delle funzioni di loro competenza in materia ambientale e forestale, con particolare riferimento alla tutela ambientale, idraulica, idrogeologica e naturalistica, alla salvaguardia e alla tutela di riserve e parchi naturali, del relativo patrimonio floreale e faunistico, al controllo dell'attività di caccia e pesca nelle acque interne e alla riproduzione animale, alla ricerca e alla propaganda in materia forestale, di produzione e di controllo della commercializzazione di materiale forestale di propagazione, di ricerche statistiche e di tenuta di un catasto forestale, di controllo sul territorio.

2. Le regioni determinano gli indirizzi e i criteri per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1 e degli altri compiti che sono eventualmente attribuiti al Corpo forestale dello Stato in coerenza con i suoi fini istituzionali.

3. I rapporti finanziari tra Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali e le regioni sono regolati con decreto del Ministro, sentito il Comitato permanente delle politiche agroalimentari e forestali.

ART. 5.

1. Il Corpo forestale dello Stato espleta le proprie funzioni mediante personale tecnico, con funzioni di polizia, maschile e femminile, con parità di compiti, attribuzioni, trattamento economico, stato giuridico, professionale e di carriera.

2. Il personale del Corpo forestale dello Stato conserva a tutti gli effetti la qualità di personale civile dello Stato ed è soggetto alle disposizioni del relativo stato giuridico, fatte salve le norme speciali sul personale del Corpo e quelle relative ai corpi di polizia dello Stato.

3. Il personale del Corpo forestale dello Stato è autorizzato a portare le armi in

dotazione al Corpo, determinate e regolate nell'uso con decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali d'intesa con il Ministro dell'interno.

4. Al personale del Corpo forestale dello Stato si applica il trattamento economico determinato dall'articolo 43, comma sedicesimo, della legge 1° aprile 1981, n. 121. Esso partecipa, tramite rappresentanti designati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale, alla trattativa per la formazione degli accordi sindacali concernenti la Polizia di Stato.

ART. 6.

1. Il Corpo forestale dello Stato è strutturato nel seguente modo:

a) ispettorato generale, con compiti di governo, indirizzo, coordinamento e amministrazione del personale e dei servizi del Corpo; ad esso è preposto un dirigente con qualifica di dirigente generale;

b) uffici di coordinamento istituiti a livello regionale e provinciale; ad essi sono preposti funzionari con qualifica dirigenziale;

c) comandi di stazione, con circoscrizione comunale o intercomunale retti da un sottufficiale;

d) scuole di formazione, addestramento e specializzazione, alle quali è preposto un dirigente superiore.

2. Gli uffici di coordinamento, i comandi di stazione e le sedi esistenti sul territorio sono determinati con decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, sentite le regioni, sulla base di motivate ragioni di efficienza nello svolgimento del servizio.

3. I comandi di stazione sono retti, di norma, da un sovrintendente capo o da un sovrintendente e non possono superare le 1.200 unità: il personale assegnato a prestare servizio in ciascuno di essi non può essere inferiore a cinque unità.

ART. 7.

1. I beni della soppressa Azienda di Stato per le foreste demaniali e le attività ancora di competenza statale in materia forestale e ambientale ai sensi dell'articolo 68 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, sono trasferiti alle regioni.

2. Gli Istituti di ricerca del Corpo forestale dello Stato in materia forestale sono trasferiti alle regioni. Gli Istituti di ricerca e sperimentazione forestale del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, saranno riordinati ai sensi dell'articolo 6, comma 2, lettera c) della legge 4 dicembre 1993, n. 491.

ART. 8.

1. Le scuole allievi ufficiali e sottufficiali e guardie forestali che hanno sede a Vallombrosa, Cittaducale e Sabaudia, si occupano dell'addestramento, della formazione tecnica e professionale, dell'aggiornamento e della specializzazione del Corpo forestale.

2. L'ordinamento delle scuole è determinato con proprio decreto, dal Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, di intesa con il Ministro dell'ambiente e sentito il Comitato permanente delle politiche agroalimentari e forestali.

CAPO II

ORDINAMENTO DEL CORPO
FORESTALE DELLO STATO

ART. 9.

1. Il Governo della Repubblica è delegato ad adottare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale, uno o più decreti legislativi per

armonizzare l'ordinamento del personale di cui alla presente legge con le norme vigenti sugli impiegati civili dello Stato e sul personale dei Corpi di polizia.

2. I decreti di cui al comma 1 determinano:

a) le modalità di accertamento della idoneità psicofisica;

b) le particolari modalità di espletamento dei concorsi per l'ammissione nel Corpo;

c) le materie di insegnamento dei corsi di formazione professionale per ufficiali e guardie;

d) le materie e modalità di svolgimento del corso di aggiornamento professionale;

e) le modalità del concorso e del corso di formazione per sottufficiali.

ART. 10.

1. L'accesso al Corpo con la qualifica di allievo guardia forestale avviene mediante pubblico concorso al quale possono partecipare i cittadini italiani di ambo i sessi in possesso dei seguenti requisiti:

a) godimento dei diritti civili e politici;

b) età non inferiore ad anni diciotto e non superiore ad anni trenta;

c) idoneità psicofisica ed attitudinale al servizio;

d) licenza di scuola secondaria di primo grado;

e) certificato di buona condotta.

2. Non sono ammessi al concorso coloro che sono stati espulsi dalle Forze armate o dai corpi militarmente organizzati, o destituiti da pubblici uffici, o abbiano riportato condanna a pena detentiva per delitto non colposo.

3. I vincitori del concorso sono nominati allievi guardie forestali ed avviati a

frequentare un corso di formazione professionale della durata di nove mesi.

4. In deroga alle disposizioni vigenti per gli impiegati civili dello Stato, il periodo di prova si intende superato se l'allievo guardia in prova supera gli esami teorico-pratici di fine corso.

5. Nel caso non ottenga il giudizio di idoneità, l'allievo guardia ha diritto alla frequenza di un ulteriore periodo di formazione di durata non superiore a tre mesi, al termine del quale è ammesso nuovamente agli esami finali; se l'esito di questi è negativo decade dall'impiego.

6. Coloro i quali abbiano positivamente superato il periodo di prova vengono confermati in ruolo nell'ordine della graduatoria del concorso.

7. Gli allievi guardie, per tutta la durata del corso di formazione, non possono essere impiegati in servizi di polizia. Gli allievi guardie in prova di sesso femminile che si assentano dalla frequenza del corso per maternità sono ammessi alla frequenza del primo corso successivo al periodo di assenza dal lavoro previsto dalle disposizioni sulle lavoratrici madri.

8. Il trattamento economico degli allievi guardie è pari all'80 per cento della retribuzione del livello dell'agente; per la durata del periodo di prova, dalla retribuzione è esclusa l'indennità di istituto eventualmente prevista per le guardie confermate in ruolo.

9. Alle guardie con oltre cinque anni di servizio complessivo sono attribuiti scatti stipendiali, calcolati sullo stipendio iniziale del livello retributivo di appartenenza, il cui numero è determinato attraverso contrattazioni tra delegazione governativa ed organizzazioni sindacali.

ART. 11.

1. I posti disponibili nella qualifica di appuntato sono conferiti al personale appartenente alla qualifica di guardia previo superamento di un corso di aggiornamento professionale, di durata non inferiore a quarantacinque giorni, al quale sono ammessi, secondo il turno di anzianità, le

guardie con almeno sei anni di effettivo servizio senza demerito.

2. Il numero dei posti è determinato sulla base dei posti disponibili al 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui si è concluso il corso ed in base alla graduatoria di merito risultante dal colloquio di fine corso.

3. È ammesso a ripetere il corso il personale che si assenta per infermità contratta in servizio o per maternità.

ART. 12.

1. I posti disponibili nella qualifica di vice brigadiere e di sovrintendente sono conferiti mediante concorso interno per esami e successivo corso di formazione al quale sono ammessi gli appartenenti alla qualifica di guardia e appuntato che abbiano compiuto almeno sei anni di effettivo servizio.

2. Il cinque per cento dei posti messi a concorso è riservato agli assistenti con almeno sedici anni di servizio complessivo; un ulteriore venticinque per cento dei posti è riservato al personale in possesso di titolo di studio di scuola secondaria di secondo grado.

3. L'inserimento nel profilo avviene secondo l'ordine della graduatoria risultante dagli esami di fine corso, la durata del quale non deve essere inferiore a sei mesi.

4. È ammesso a ripetere il corso il personale che si assenta per infermità contratta per causa di servizio o per maternità.

ART. 13.

1. Le qualifiche e le promozioni degli ufficiali e dei sottufficiali sono determinati con il decreto legislativo di cui all'articolo 9.

2. Per l'accesso alla carriera degli ufficiali del Corpo forestale dello Stato sono richiesti i requisiti di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 10, nonché il possesso dei diplomi di laurea previsti con il decreto legislativo di cui all'articolo 9.

ART. 14.

1. Il Corpo forestale dello Stato è autorizzato a reclutare annualmente per un massimo di 1500 unità un contingente di guardie forestali ausiliarie tra gli iscritti nelle liste di leva di cui all'articolo 37 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237, che ne facciano domanda e che abbiano gli stessi requisiti richiesti per la partecipazione al concorso per allievi guardie forestali.

2. Le guardie forestali ausiliarie, dopo un periodo di addestramento di tre mesi, sono adibite prevalentemente al servizio antincendi boschivi o di pubblico soccorso. Il servizio svolto è equivalente a tutti gli effetti al servizio militare ed ha la stessa durata prevista per la ferma di leva dell'esercito.

3. Le guardie forestali ausiliarie al compimento del terzo mese assumono la qualifica di agenti di pubblica sicurezza e godono di trattamento economico analogo a quello degli altri ausiliari in servizio nella Polizia di Stato.

4. Le guardie forestali ausiliarie possono essere richiamate in servizio con decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali per particolari esigenze e per un periodo continuativo non superiore ai tre mesi.

ART. 15.

1. Il servizio prestato per non meno di due anni nella qualifica di guardia, ivi compreso il periodo di frequenza del corso, è considerato, ad ogni effetto, sostitutivo del servizio di leva.

2. Il personale dei quadri A, B e C della Tabella allegata alla presente legge è esente da richiamo in servizio militare per istruzione o per mobilitazione.

ART. 16.

1. Gli appartenenti al Corpo forestale dello Stato non possono essere impiegati in

compiti che non siano attinenti al servizio militare di istituto.

2. Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale che utilizza arbitrariamente le prestazioni lavorative di personale del Corpo forestale dello Stato in contrasto con i compiti di istituto, al fine di realizzare un profitto proprio o altrui, è punito con la reclusione fino a due anni.

ART. 17.

1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino a novanta giorni dopo la data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui all'articolo 9, il personale del Corpo forestale dello Stato in attività di servizio può chiedere il passaggio in ruoli di altre Amministrazioni dello Stato corrispondenti alla qualifica rivestita e con le anzianità possedute ai fini della liquidazione. Lo stesso personale può rimanere in servizio nella Direzione generale delle risorse forestali, montane e idriche.

2. Le regioni possono assumere nei propri ruoli, anche in soprannumero, il personale del Corpo forestale dello Stato che faccia domanda nei termini indicati al comma 1.

3. Il passaggio nei ruoli di cui ai commi 1 e 2 sopravviene con il mantenimento delle posizioni giuridiche ed economiche conseguite nel ruolo di provenienza.

4. Il passaggio in altri ruoli del personale di cui ai commi 1 e 2 non comporta riduzione degli organici del Corpo.

ART. 18.

1. Il personale del Corpo forestale dello Stato è collocato a riposo ai sensi delle norme vigenti per il personale dei corpi di Polizia a *status* civile.

ART. 19.

1. Il personale di cui ai quadri A, B e C della Tabella allegata alla presente legge, divenuto inabile al servizio di isti-

tuto per lesioni o infermità riportate nell'adempimento del servizio stesso, può presentare domanda di passaggio nei ruoli del personale della Direzione generale delle risorse forestali, montane e idriche.

2. Le modalità di passaggio ed i profili a cui potrà accedere il personale di cui al comma 1 sono determinati con decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, sentite le organizzazioni sindacali di cui all'articolo 9, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Il personale di cui al comma 1 del presente articolo, non potrà comunque permanere in servizio oltre il limite di età di cui all'articolo 18.

4. Per il personale di cui al comma 1 continuano ad applicarsi le disposizioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1981, n. 738.

5. La legge 18 febbraio 1963, n. 301, è abrogata.

ART. 20.

1. I posti che si rendono disponibili, per cessazione dal servizio nelle qualifiche di ispettore generale dei ruoli ad esaurimento ed ispettore capo dei ruoli ad esaurimento sono ripartiti tra i profili professionali di cui al quadro B della Tabella allegata alla presente legge, con le procedure previste dall'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1987, n. 266.

ART. 21.

1. Per il personale assunto in servizio ai sensi dell'articolo 9 della legge 22 agosto 1985, n. 444, ai soli fini del trattamento di quiescenza ed in deroga alle disposizioni vigenti in materia, viene assicurata la ricongiunzione di tutti i periodi di servizio prestati alle dipendenze dello Stato, che avviene mediante il pagamento della differenza contributiva inerente, al massimo, i cinque anni antecedenti la data di assunzione.

CAPO III

NORME TRANSITORIE E FINALI

ART. 22.

1. Dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi previsti dall'articolo 9, è abrogato il regio decreto 3 ottobre 1929, n. 1997.

ART. 23.

1. Per quanto non espressamente previsto dalla presente legge in materia di ordinamento del personale, si applicano le norme del personale appartenente agli altri corpi di Polizia a *status* civile.

ART. 24.

1. La presente legge entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

TABELLA.

(Articolo 15, comma 2).

QUADRO I — *Corrispondenza tra i nuovi profili del Corpo forestale, le precedenti qualifiche e le qualifiche della Polizia di Stato*

qualifiche decreto legislativo n. 804 del 1948	profili professionali	qualifiche Polizia di Stato
guardia guardia scelta	agente assistente	agente assistente
vice brigadiere brigadiere maresciallo ordinario	sovrintendente	sovrintendente
maresciallo capo maresciallo maggiore maresciallo maggiore scelto	sovrintendente capo	sovrintendente capo

QUADRO A — *Dirigenti e personale dei ruoli ad esaurimento (r.e.)*

Dirigente generale	1
Dirigente superiore	7
Primo dirigente	27
Ispettore generale r.e.	67
Ispettore capo r.e.	24
	126

QUADRO B — *Funzionari*

<i>Profilo professionale</i>	<i>Contingente di profilo</i>
248 Funzionario agrario	406
224 Ingegnere direttore	80
222 Geologo direttore	20
213 Biologo direttore	6
1 Funzionario amministrativo	30
28 Funzionario statistico	6
2 Collaboratore amministrativo	25
29 Collaboratore statistico	6

QUADRO C — *Personale di vigilanza*

<i>Profilo professionale</i>	<i>Contingente di profilo</i>
Sovrintendente capo	980
Sovrintendente	1900
Assistente	1500
Agente	1800
	6180 *

* ivi comprese le 900 unità assunte in base alla legge n. 444 del 1985.

QUADRO D — *Personale di supporto*

	<i>Contingenti</i>
Dirigente (Amministrazione centrale)	6
9 ^a qualifica funzionale	20
8 ^a " "	40
7 ^a " "	150
6 ^a " "	200
5 ^a " "	200
4 ^a " "	150
3 ^a " "	60
2 ^a " "	24
	850